



dell'arma nella borsa prelevata dal Ferraro; b) gli elementi valutati ("primi riscontri") hanno evidenziato reciproca valenza confermativa rispetto alle dichiarazioni della Alletto.

Mentre sono rimasti consolidati rilevanti e decisivi riscontri esterni individualizzanti.

Così è puntuale e significativa la precisa testimonianza di Giuliana Olzai (nel trambusto del 9 maggio a piano terra di Statistica incrocia due giovani, che non rispondono alle sue domande e corrono verso l'atrio di Scienze Politiche; il 13 giugno incontra nuovamente uno dei due - che, in immagini televisive del 15 giugno, riconoscerà per lo Scattonone -; nelle stesse immagini riconosce il Ferraro, che il 9 maggio "aveva in mano una borsa"; il 13 giugno racconta la sua sensazione di spavento ad un collega ed al marito; ma solo il 9 luglio può rendere le sue dichiarazioni agli inquirenti, essendo stata prima impedita dalla necessità di assistere il padre, ricoverato presso l'ospedale di Aprilia). E si tratta di testimonianza credibile (che resiste alle contestazioni difensive, già per quanto non richieda, in via di principio la convalida di riscontri esterni), oltre che pienamente attendibile (l'episodio del 9 maggio è stato riferito minuziosamente



samente dalla Olzai al marito ed al collega prima dell'arresto dello Scattone e del Ferraro; l'individuazione e l'identificazione dello Scattone sono state espresse in termini di assoluta certezza; analogamente risultano di pieno affidamento le modalità del riconoscimento televisivo degli imputati, subito comunicato telefonicamente dalla Olzai al marito; le indicazioni relative all'abbigliamento degli imputati stessi - anche per la borsa portata dal Ferraro - denotano sostanziale convergenza con quelle fornite dalla Alletto): negli univoci profili considerati la testimonianza della Olzai finisce così per saldarsi, senza discrasie, ai ricordi della Lipari ed alle dichiarazioni della Alletto.

Nella disamina degli elementi di riscontro esterno individualizzante per tali dichiarazioni prende poi consistente rilievo la valutazione delle dichiarazioni di Francesco Liparota. Al riguardo la premessa è che si tratta di imputato del reato di favoreggiamento personale, la cui posizione va assimilata a quella del chiamante in reità, che ha tenuto comportamento processuale mutevole e ambiguo, passando dalle iniziali dichiarazioni "sfuggenti" ("non escludo di avervi visto Gabriella Alletto"),



all'appunto accusatorio, all'interrogatorio di ritrattazione e poi di conferma, alla ritrattazione definitiva, al silenzio dell'incidente probatorio, alla dichiarazione spontanea dibattimentale di innocenza, intesa a scagionare anche gli altri imputati. Da tale premessa consegue, in via di principio, che alle dichiarazioni accusatorie rese dal Liparota nel corso delle indagini preliminari deve essere riconosciuta la natura di elementi probatori, pienamente valutabili (in conformità della disciplina transitoria di cui all'art. 26/4° co. della Legge n. 63/2001 e 1 /2° co. del D.L. n. 2/2000 e del richiamato orientamento giurisprudenziale) sempre che la chiamata in reità che vi risulti espressa sia "sorretta da ampi e pregnanti riscontri", in tal caso dovendosi escludere la valenza negativa delle correlative ritrattazioni spontanee. Nel conseguente procedimento valutativo delle molteplici dichiarazioni del Liparota si rende, per ciò, necessario evidenziarne le modalità, così enucleabili:

a) il Liparota "capitola" dopo la "svolta" della Alletto e, nella notte tra il 14 e il 15 giugno, scrive l'appunto accusatorio ("dichiaro di non aver visto la pistola ma di aver visto il dott. Scattone



e il dott. Ferraro affacciati dalla finestra. Ho udito un suono cupo e mi sono successivamente reso conto che avevano sparato. Ho taciuto perché sono stato minacciato di ritorsione da parte loro e anche da parte di loro conoscenti. Queste minacce mi sono state proferite anche successivamente ed erano di ritorsione nei miei confronti e dei miei familiari"): al riguardo la spontaneità della dichiarazione resta convalidata, nonostante le precisazioni "liberatorie" dell'udienza dibattimentale del 10 febbraio 1999, dal rilievo logico che l'appunto non risulta propriamente "allineato" alle modalità del racconto della Alletto sulle posizioni e sulle iniziative degli imputati e dal riscontro di conversazioni telefoniche intercettate, indicative della consapevolezza dei genitori del Liparota in ordine alla sua diretta percezione dei fatti;

b) nell'interrogatorio del 16 giugno il Liparota, dopo l'iniziale "macchina indietro", conferma le accuse, fornendo anche al G.I.P. precisazioni sulle posizioni e sui comportamenti delle persone presenti nella sala-assistenti (tra l'altro, riferisce di aver visto che il Ferraro "si è messo le mani nei capelli" e di aver notato "uno dei due uscire con la borsa", così raccontando modalità sostanzialmen-



te convergenti con quelle dichiarate dalla Alletto) e dichiarando di essere stato minacciato dal Ferraro: laddove resta evidente la rilevanza probatoria delle complessive dichiarazioni accusatorie, che rivelano significativi "accenti di verità e spunti di genuinità" (apprezzabili, in particolare nella progressione dalla iniziale sospetta incertezza - materializzatasi col riferimento di non ricordare nulla e con la "speranza", esternata al G.I.P., che gli altri "magari dicessero la verità" - al racconto dettagliato dei fatti realmente percepiti, dei contatti ricercati dal Ferraro, delle minacce di ritorsione patite, dall'intento di assecondare l'aspettativa al silenzio e, conseguentemente, dalla partecipazione ad una cena organizzata a casa dello Scattone);

c) infine, subito dopo la concessione degli arresti domiciliari, il Liparota procede alla completa ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie, esternando al G.I.P. un sentimento di "rimorso" che lo induce all'iniziativa ("io non ricordo di essere stato in quella stanza ...non ricordo di aver sentito niente, di aver visto niente... non ho nessun alibi").

Ma in tal modo le dichiarazioni finali ed il corri-



spondente adeguamento del successivo comportamento processuale (che non intaccano, per quanto premesso in via di principio, la valenza probatoria delle precedenti dichiarazioni accusatorie) finiscono, d'altra parte, per confermare la sussistenza del contestato reato di favoreggiamento personale, individuandosene gli estremi della condotta del Liparota (di evidente gravità) in esclusivo collegamento ad una scelta di "pura omertà", in relazione alla quale non si evidenziano gli elementi della diversa fattispecie sostanziale di autofavoreggiamento mediato, ovvero della situazione esimente rilevante ai sensi dell'art. 384 C.P., tanto più non essendo configurabile la formazione di "giudicato interno" per effetto della irrevocabile pronunzia assolutoria della Alletto dalla analoga imputazione contestatale e non rivestendo le riferite minacce ritorsive del Ferraro caratteri di imminenza concreta di grave pericolo non diversamente superabile.

G - L'articolato procedimento di valutazione probatoria della considerata idoneità accusatoria delle dichiarazioni della Alletto viene convalidato, peraltro, da convergenti ulteriori elementi di giudizio.



Così, in particolare:

1 - L'alibi fornito da Salvatore Ferraro (di essere rimasto a casa nella mattinata del 9 maggio e di avervi ricevuto numerose telefonate dell'amica Marianna Marcucci) è risultato sostanzialmente falso, in quanto la consistenza dei riferimenti (incerti e generici) della Marcucci, delle indicazioni (inaffidabili e non riscontrate) di Teresa Ferraro, dei tabulati telefonici Telecom lascia "scoperto" l'imputato sicuramente per il tempo compreso almeno tra le ore 11,17 (telefonata di Domenico Albanese) e le ore 12,56 (telefonate della Marcucci). Sicché, rilevando logicamente che il Ferraro ha mentito a dire di aver ricevuto "molte telefonate" della Marcucci, l'emergente difetto di veridicità dell'alibi non risulta superato da mera allegazione difensiva sulla "stranezza" della mancanza di riferimenti testimoniali in ordine ^{alla} contestuale presenza dell'imputato stesso nell'Istituto universitario. E la falsità dell'alibi, confermata nei riportati complessivi profili, integra, per gli effetti di cui all'art. 192 - 3° co. C.P.P., un riscontro di elevata valenza dimostrativa della attendibilità della chiamata in reità.

1 - L'alibi fornito da Giovanni Scattone eviden-



zia poi l'oggettiva inconsistenza, addirittura comprendendo l'ammissione della presenza personale nelle vicinanze dell'Istituto di filosofia del diritto (e, cioè, in locali della Facoltà di Lettere) ed in orario (11,50 circa) oggettivamente compatibile con quello del ferimento della Russo.

La presenza dell'imputato nell'Istituto e, comunque, nell'Università nella mattinata del 9 maggio ha trovato peraltro conferme dirette ed indirette, rilevanti seppure non puntualmente corrispondenti all'orario del ferimento di Marta Russo (il Liparotta lo ha visto presente in Istituto alle ore 9,30; il prof. Lacaldano ha ricordato di averlo incontrato nei locali della facoltà di Filosofia a via Nomentana "nella tarda mattinata", ma non ha saputo precisare il giorno della visita, che, secondo le ulteriori acquisizioni testimoniali, si è conclusa prima delle 11; alcuni testimoni gli hanno parlato in Istituto di esami universitari tra le ore 12,15 e le ore 12,30; altri testimoni - come Maurizio Balisteri e la Marcucci - ne hanno ricordato le ammissioni che "quella mattina era stato in sala cataloghi", sicché addirittura "a un certo punto si era accorto che qualcosa era successo"; delle modalità temporali della indicata contestuale presenza



alla Segreteria di Lettere e della stessa effettività dell'iniziativa non è stata invece possibile l'adeguata verifica).

La valutazione conclusiva, coerente con le descritte risultanze, si risolve così nella conferma della dichiarazione di responsabilità dello Scattone (assolutamente privo di alibi) per l'omicidio di Marta Russo e per gli altri reati contestati, del Ferraro per il favoreggiamento personale e per gli altri reati e del Liparota per il favoreggiamento personale commesso.

H - E tale conclusione viene, peraltro, corroborata da "ulteriori elementi di prova 'ad abundantiam', probabilistici o di compatibilità".

Risultano, innanzitutto, utilizzabili le prime dichiarazioni "de relato" della Villella (il figlio le aveva detto di aver visto nella sala-assistenti lo Scattone ed il Ferraro, di "sapere" che avevano sparato e di essere stato minacciato), trattandosi di dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento prima della data del 25 febbraio 2000, che individua lo "spartiacque" temporale dell'operatività della riforma dell'art. 111 della Costituzione. E sono elementi che concorrono - con le deposizioni della Lipari e della Alletto e con le risul-



tanze di intercettazioni telefoniche - a convalidare l'attendibilità del Liparota, che si è sottratto all'esame secondo le regole del correlativo contraddittorio.

Mentre, restando irrilevanti i riferimenti del Ferraro a situazioni ("telefonata Condemi") di indimostrata valenza difensiva, anche le risultanze di prova generica (e, segnatamente, di perizie balistiche espletate), nella disamina ancora consentita dalle statuizioni e dai principi enunciati nella sentenza di annullamento del 6 dicembre 2001, evidenziano il riscontro di dati oggettivi, che considerati proprio nei limitati profili della loro indiscutibile connotazione oggettiva, non vanno pretermessi, nel senso che denotano conferma della ricostruzione dei fatti accreditata a sostegno della formulata ipotesi accusatoria quantomeno nei termini di apprezzabile compatibilità.

I - Dalle risultanze processuali esaminate si perviene alla conclusione determinativa della qualificazione giuridica dei fatti e della individuazione del titolo di reato, del quale gli imputati devono rispettivamente rispondere con conseguente applicazione del corrispondente regime sanzionatorio.

La premessa "conclusiva" della Corte del disposto



rinvio è che "al termine del processo si sa che Giovanni Scattone ha sparato, ma non si sa né perché né come". Manca, cioè, un movente accertato. Ma non si tratta di condotta penalmente inesigibile, ascrivibile a fatto fortuito: l'imputato si è trovato a "maneggiare una pistola carica", neppure conoscendone le condizioni di uso, e, ciò nonostante, l'ha impugnata con direzione rivolta all'esterno, pur avendo esperienza di armi e potendo apprezzare il divieto "giuridico" delle modalità della correlativa condotta. Le conseguenze di omicidio per la provocata morte di Marta Russo (che era una "passante qualsiasi", tragicamente sfortunata, una sconosciuta all'agente) non possono, però, essere ascritte all'imputato a titolo di dolo (diretto e intenzionale, ovvero eventuale), per difetto assoluto di dimostrazione probatoria di un effettivo intento omicidiario, ovvero a titolo di colpa per previsione (per difetto assoluto di dimostrazione probatoria di intento e di iniziativa di sparare "verso il basso", in direzione del vialetto utilizzato anche dai pedoni).

Consegue la dichiarazione di responsabilità dello Scattone per omicidio colposo, di estrema gravità per le modalità della colpa, che precludono la con-



cessione delle circostanze attenuanti generiche nel concorrente rilievo negativo del comportamento processuale tenuto, anche in considerazione delle "velate" minacce dibattimentali rivolte alla Alletto: ed il regime sanzionatorio adeguato risulta rideeterminato, per gli effetti di cui all'art. 81 C.P., nella pena principale complessiva di anni sei di reclusione ed euro 500 di multa.

Per la posizione del Liparota, a seguito della riforma della sentenza assolutoria di primo grado e della dichiarazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento personale (correlata all'articolato procedimento valutativo delle risultanze probatorie), l'adeguato regime sanzionatorio resta determinato in anni due e mesi due di reclusione, non essendo apprezzabili situazioni rilevanti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'affermazione di responsabilità del Ferraro, per tutti i reati ipotizzati, viene specificamente ribadita, in considerazione delle riportate risultanze processuali (dalle quali si desume, tra l'altro, che le indicazioni della Lipari sono concrete e non risentono di costruzione "visionaria" dei fatti, tanto più tenendosi conto del contenuto delle con-



versazioni riferite dai colleghi Sacco e Fiorini, oltre che della valutata falsità dell'alibi proposto dall'imputato).

Ma a carico dell'imputato (che, con l'inequivocabile e puntuale indicazione oggettiva dei fatti addebitati, come esplicitata nell'imputazione contestata, ha trovato piena garanzia di esercizio del correlativo diritto di difesa, non pregiudicato da inesistenti violazioni della disciplina di cui all'art. 521 C.P.P.) non sono ravvisabili elementi, che comportino la diversa qualificazione del fatto per titolo di cooperazione nel delitto colposo commesso dallo Scattone (già, infatti, la percepita immediata reazione istintiva - le "mani nei capelli" - esclude l'ipotizzabilità di una effettiva condotta di cooperazione, ancorché la contestuale "scelta favoreggiatrice" si sia rilevata particolarmente valida, operativa ed insidiosa a favore dello Scattone. Conseguentemente, l'adeguato regime sanzionatorio complessivo resta determinato, ai sensi dell'art. 81 C.P., nella pena principale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, neppure emergendo la sussistenza di situazioni rilevanti per la concessione delle circostanze attenuanti ge-



neriche.

La valutazione dei proposti ricorsi per cassazione.

Il premesso diffuso ed analitico richiamo delle risultanze processuali è funzionale alla soluzione della fondamentale questione, sollevata in sostanza dai ricorrenti Scattone e Ferraro, di violazione, da parte del giudice del disposto rinvio, delle previsioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 627 C.P.P.

Consente, cioè, la verifica di corrispondenza tra le nuove valutazioni ed i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento.

Ed evidenzia già il risultato positivo della formale adeguatezza dell'approccio metodologico, significativo appunto di tale corrispondenza, posto che la sentenza impugnata procede, secondo il dichiarato canone programmatico e le conseguenti disamine, alla valutazione delle chiamate in reità o in coreità *alla stregua delle* regole prescritte dai commi 3° e 4° dell'art. 192 C.P.P., ricercando gli elementi estrinseci confermativi dell'attendibilità delle relative dichiarazioni secondo la prospettiva dialogica del vaglio di intrinseca coerenza ed affidabilità e della enucleazione degli ulteriori elementi di prova di riscontro nell'ambito della necessa-



ria valutazione unitaria delle chiamate con gli altri elementi di prova ("convergenti") in quanto appunto confermativi della attendibilità delle chiamate stesse (secondo regola valutativa, che richiede più attenta applicazione critica nella fattispecie processuale concreta di impossibile individuazione di "una causale del delitto").

In tale ambito di formale rispetto del "dictum" del disposto annullamento la sentenza impugnata diversifica le modalità valutative delle dichiarazioni acquisite secondo la loro provenienza soggettiva, tenendo conto della qualificazione della posizione processuale dei dichiaranti.

La sentenza annullata aveva, in particolare, anche materialmente equiparato le modalità del procedimento argomentativo ed aveva ommesso di considerare che le diverse posizioni dei dichiaranti comportavano conseguente differenziazione delle modalità e dell'ordine valutativi delle dichiarazioni acquisite, in concreto contrapponendo, per i profili di rispettiva affidabilità intrinseca, la testimonianza della Lipari (che, in quanto tale, non richiedeva supporto di riscontri esterni) alle chiamate della Alletto e del Liparota, precisate dopo che i chiamanti avevano assunto il ruolo processuale di



persone indagate per il reato di favoreggiamento personale (e dal Liparota successivamente ritratte). Su questi rilievi la sentenza di annullamento aveva, come già ampiamente riportato, enucleato gli elementi della rilevante violazione della regola argomentativa enunciata nel comma 3° dell'art. 192 C.P. (essendosi proceduto "ad una valutazione globale ed indifferenziata delle chiamate in correttezza e di tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite, senza prima chiarire gli eventuali dubbi che si addensavano sulle chiamate in sé e per sé considerate, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad esse"), conseguentemente riconducendo il percorso argomentativo ulteriore nei termini della "valutazione dello spessore probatorio degli elementi di riscontro in relazione alla già segnalata necessità di canalizzare le chiamate che hanno avuto per oggetto la presenza di Scattone e Ferraro nell'aula 6 la mattina del 9 maggio 1997 in coincidenza con l'ora del ferimento di Marta Russo e la loro individuazione come persone coinvolte nell'esplosione del colpo che attinse la povera studentessa". Per modo che, secondo il procedimento prescritto nella sentenza di annullamento: - "il tema probatorio doveva essere concentrato non sul



modo in cui le due chiamate si erano formate, specie quella estremamente sofferta dall'Alletto"; - resta, peraltro, "estranea alla regola di giudizio dettata dall'art. 192 comma 3 C.p.p. la valutazione concernente l'accertamento della provenienza e della direzione dello sparo", in considerazione dell'impossibile conseguimento di risultati di "ragionevole certezza", - in tal modo "la valutazione giudiziale della chiamata in correatà (o in reità) proveniente dall'Alletto e dal Liparota doveva essere focalizzata solo ed esclusivamente in direzione dell'identificazione dell'autore dello sparo o comunque dei soggetti ai quali lo sparo era in varia misura riconducibile", a tale contesto valutativo dovendosi ricordare la disamina delle testimonianze (in specie della Lipari, della Vilella e della Olzai) e la verifica degli alibi offerti dai due principali imputati, con esclusione di ulteriori indagini peritali (già erroneamente rinnovate con indebito richiamo alla disciplina di cui all'art. 523/6 C.P.P.); - così risulta rappresentato il principio essenziale al quale è tenuta ad adeguarsi la Corte del disposto rinvio, essendosene pure rappresentata la conferma nella considerazione che, per l'evidenziata impossibilità di acquisizio-



ne di risultati peritali affidabili oltre il limite della mera probabilità e dell'irrilevante significato ~~o~~ neutro, "la prova generica ... non ha alcun valore decisivo" e che il processo si risolve con la valutazione della chiamata in correità e in reità, che "impongono un tipo di verifica giudiziale normativamente diverso da quello compiuto nella sentenza impugnata", il cui esito comporterà anche la definizione della connessa posizione processuale del Liparota (la Corte di rinvio dovrà così provvedere a "valutare le prove specifiche acquisite uniformandosi al principio di diritto enunciato ... saldandole col filo dei criteri di valutazione guidata indicati dal legislatore nell'art. 192 comma 3 C.p.p.", risolvendo anche le questioni di utilizzabilità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni di Rosangela Villella e di configurabilità del dolo eventuale dell'omicidio, oltre che di contraddittorietà della colpevolezza del Liparota per il reato di favoreggiamento personale (dichiarata nonostante l'irrevocabilità della statuizione assolutoria della Alletto dall'analogo reato contestato).

Tralasciando ora di approfondire il tema della valenza vincolante della prescrizione-indicazione, desumibile dalla sentenza di annullamento, espressa



implicitamente ed apparentemente a limitare i poteri del giudice di rinvio in ordine a rinnovazione eventuale degli accertamenti peritali di tipo balistico ed esplosivistico (poiché "la prova generica ... non ha alcuna valore decisivo" e può già valutarsi "ex ante" l'inutilità dei relativi incumbenti istruttori, il compito del predetto giudice resta preordinato esclusivamente alla valutazione delle prove specifiche acquisite secondo gli enunciati principi di diritto di applicazione dei criteri prefigurati nell'art. 193/3 C.P.P.) e riservando la disamina specifica della questione in relazione alle contestazioni sollevate al riguardo dai ricorrenti, la prima conclusione che si ricollega all'esame dell'impugnata sentenza (emessa appunto dalla Corte di assise di appello di Roma ai sensi dell'art. 627 C.P.P.) è che il "dictum" del disposto annullamento ha trovato puntuale riscontro applicativo già nella progressione argomentativa della decisione, come diffusamente richiamata e formalmente aderente alle indicazioni di principio in ordine alle modalità ed ai criteri di valutazione degli elementi probatori.

A fronte delle articolate precisazioni fornite al riguardo dalla sentenza di annullamento la Corte di



assise di appello (che pure ha esercitato i poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, acquisendo l'audio integrale del noto "videoschock" riprodotto le fasi del drammatico apporto dichiarativo di Gabriella Alletto) ha, infatti, come diffusamente premesso, individuato le modalità differenziate delle chiamate in reità della Alletto e del Liparota (ritrattate queste ultime e non più modificate, essendosi il dichiarante sottratto al contraddittorio dibattimentale); al riguardo ha individuato i criteri valutativi applicabili, alla stregua della disciplina di cui agli artt. 192/3 - 500-503 C.P.P. ed all'art. 26 - 3° e 4° co. - della Legge n. 63/2001 (come integrata dalle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 381/2001); ha conseguentemente espletato il vaglio preventivo di attendibilità intrinseca della Alletto anche in riferimento alla "svolta" costituita dalle dichiarazioni decisive del 14 giugno ed alle risultanze del travagliato ed affidabile recupero mnemonico della Lipari; alla valutazione delle dichiarazioni della Alletto ha poi proceduto secondo i criteri appropriati alla sua qualificazione processuale di persona imputata o indagata di reato connesso, evidenziandone i profili di credibilità



soggettiva e di attendibilità intrinseca in molteplici convergenti aspetti e tenendo conto delle modalità (anche psicologiche) della determinazione assunta (attraverso il tormentato confronto con gli inquirenti) di riferire l'esatta consistenza dei fatti percepiti il 9 maggio nella sala-assistenti e della consapevolezza acquisita della validità umana della "svolta" (confermata con la sicurezza del comportamento processuale e delle risposte fornite nel confronto dibattimentale con lo Scattone e con il Ferraro), nella quale hanno trovato modo di esprimersi ragioni e condizionamenti intimi, che tanto più la rendono definitivamente sincera ed affidabile sul piano dei conseguenti riferimenti probatori; non ha pretermesso di considerare il convergente rilievo di convalida delle dichiarazioni finali della Alletto ancora desumibile dai primi riscontri compatibili dei "dati di generica" in relazione alle dichiarazioni delle persone presenti al ferimento della Russo, all'ora di tale accadimento, alle risultanze degli accertamenti autoptici e balistici; mentre ha poi considerato il rilievo convergente dei riscontri esterni individualizzanti costituiti dalla testimonianza della Olzai (la cui attendibilità supera lo specifico vaglio critico e



le contestazioni difensive sollevate), dalle dichiarazioni accusatorie di Francesco Liparota (esaminate, dopo la ritrattazione e l'iniziale silenzio dibattimentale, in considerazione della qualificazione processuale del dichiarante, persona imputata di favoreggiamento personale e chiamante in reità, ed alla stregua dei principi del procedimento valutativo imposto dagli artt. 1 - 2° co. - del D.L. N. 2/2000 e 26 - 4° co. - della Legge n. 63/2001, con conclusione del loro effettivo apporto confermativo della ricostruzione operata dalla Aletto), dagli alibi forniti dal Ferraro (per la sua emessa falsità) e dallo Scattone (per la sua concreta irrilevanza), dagli ulteriori elementi probatori (utilizzati "ad abundantiam" per la loro natura probabilistica, ovvero compatibile) come quelli emergenti dalle iniziali dichiarazioni di Rosangela Villella e dai dati oggettivi non discutibili (e così utilmente residuati) degli accertamenti peritali di tipo balistico.

Laddove si intende che la dichiarazione di colpevolezza dei tre imputati condannati è rimasta strettamente e formalmente ancorata all'esito del procedimento valutativo delle prove, espletato secondo le regole di principio enunciate, per gli effetti



di cui all'art. 627 C.P.P., nella sentenza di annullamento.

Si pone così il problema di verificare se tale procedimento valutativo sia risultato, anche nella sostanza, correttamente ancorato alla disciplina di cui all'art. 627, 3° comma, C.P.P., essendosene contestata dai ricorrenti la violazione anche in profili di carenze motivazionali molteplici, diffusamente ed analiticamente rappresentati, in particolare, nell'interesse di Giovanni Scattone, oltre che degli altri ricorrenti.

A premessa del procedimento argomentativo che al riguardo dovrà improntare la "ratio decidendi" in questa sede, deve subito considerarsi che i ricorrenti finiscono per proporre, sul tema essenziale della loro contestazione dei presupposti probatori della responsabilità penale, questioni propriamente attinenti alle modalità valutative degli elementi probatori, che, nell'apparenza del vizio denunciato di violazione delle regole enunciate nell'art. 192, 3° comma, postulano risultati valutativi di contrapposta valenza (e, cioè, di inidoneità dimostrativa della colpevolezza). E tali risultati accrediteranno alla strega di rivalutazione - analitica e sintetica - che ricade nell'ambito proprio della

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Al. Scattone', written vertically on the right side of the page.



ricostruzione alternativa di fatti non attribuibili a concrete condotte ascrivibili agli imputati, rimaste, secondo l'assunto difensivo, indimostrate nella sede processuale.

A tale fondamentale impostazione (e prospettazione) delle impugnazioni i ricorrenti ricollegano l'esposizione di motivi anche particolarmente articolati dialetticamente precisati in consequenziali specificazioni, contestazioni ed approfondimenti estremamente dettagliati, ma sempre in riferimento puntuale e minuzioso delle risultanze processuali, considerate così secondo varie visuali che, a volte, però si sovrappongono, si confondono e si ripetono nel notevole e rilevante impegno difensivo di costruire la dimostrazione razionale della illegittimità della sentenza impugnata per i profili denunziati. Per modo che rileva premettere, sempre a precisazione dei criteri di disamina dei motivi esposti dai ricorrenti, che naturalmente non si farà luogo a specifica disamina delle questioni, che trovano comunque soluzione nelle linee essenziali della "ratio decidendi" anticipate (che sono quelle di verificare il rispetto dei principi e dei criteri valutativi enunciati ai sensi dell'art. 627, 3° comma, C.P.P. e di escludere, da tale ambito, la

A handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke followed by a series of loops and flourishes.



disamina dei motivi e delle questioni che si risolvono in prospettazione alternativa di merito delle valutazioni delle conclusioni, alle quali la sentenza impugnata sia pervenuta senza rilevanti discrasie logiche di ragionamento motivazionale), nel senso che la relativa confutazione trova già adeguata dimostrazione implicita nella incompatibilità con la struttura e l'impianto della sentenza, ovvero che si presenta superflua in considerazione del loro assorbimento nelle soluzioni accreditate per altri motivi e questioni: a tale impostazione, in particolare, resta correttamente e legittimamente ancorato l'espletamento del presente giudizio di cassazione, che non consente riesame delle questioni valutative che non siano strettamente correlate ad effettivo vizio motivazionale come disciplinato dall'art. 606, 1° co. lett. e) C.P.P., oltre che a violazione dei principi direttivi, enunciati nella sentenza di annullamento, di rigorosa applicazione delle regole fissate nell'art. 192- 2° e 3° co. - C.P.P. (delle quali, come anticipato, la sentenza impugnata dimostra il puntuale rispetto formale). Essendosi così precisato l'ambito valutativo nuovamente demandato in questa sede di legittimità, la disamina e la decisione dei motivi dei ricorsi pro-

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a series of loops and flourishes.



posti si avvale, della diffusa premessa espositiva delle molteplici risultanze processuali (che, per varie questioni sollevate dai ricorrenti, già rende diretta ed immediata ragione della loro infondatezza) e del delineato "compendio programmatico della 'ratio decidendi'" (che esime, come precisato, da specifica considerazione di motivi e questioni marginali, irrilevanti, meramente consequenziali o assorbiti).

Avverso la sentenza emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di assise di appello di Roma in data 30 novembre 2002, hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore Generale (la cui impugnazione risulta limitata alla posizione processuale dello Scattone), Giovanni Scattone, Salvatore Antonio Ferraro e Francesco Liparota.

Tali ricorsi vengono ora esaminati, con specifica valutazione dei motivi rispettivamente indicati e con correlativa decisione.

Il ricorso del P.G. (che, come detto, risulta limitato alla posizione di Giovanni Scattone).

Si sostiene che la sentenza è inficiata da violazione della disciplina di cui agli artt. 575 e 43 C.P. e da connessa illogicità della motivazione, che ha escluso che il fatto accertato, come attri-



buibile alla condotta dello Scattone, integri gli estremi dell'omicidio doloso, seppure nella connotazione eventuale del relativo elemento psicologico. E ciò perché la valutazione dell'iniziativa dell'imputato (di sparare secondo le modalità colpose concretamente accertate ed accreditate) contraddittoriamente ed illogicamente non tiene conto della ammissione dello stesso decidente che lo Scattone "non è un uomo delle caverne... è esperto di armi".

I principi che disciplinano la materia sono, d'altra parte, precisati e noti, secondo la prospettazione del ricorrente, nel senso che la connotazione psicologica del dolo eventuale si riscontra nelle condotte non preordinate alla commissione del reato, ma significative della piena accettazione del rischio (laddove invece il loro riferimento a colpa cosciente - o con previsione - si consolida quando emerga comprovato che l'autore abbia agito nella consapevole rappresentazione dell'evento lesivo conseguente alla condotta, ma con l'assoluta certezza - ovvero affidamento - della impossibilità della sua determinazione; sicché restano corrispondentemente evidenziate la consistenza ontologica e la definizione del dolo eventuale - consistenza e



definizione che si attagliano puntualmente alla concreta fattispecie processuale - nei termini autorevolmente sostenuti dell'"agire, rappresentandosi il rischio", senza che tra volontà ed evento si interponga il momento ideativo specifico della corrispondente "controvolontà").

Del resto, a conferma della sua prospettazione di rilevante accettazione del rischio da parte dello Scattone, lo stesso ricorrente richiama le anticipazioni argomentative della sentenza di questa Corte ("non è illogico ravvisare la dolosità" della condotta nelle stesse modalità oggettive del fatto omicidiario) per impugnazione riguardante la misura cautelare custodiale a suo tempo applicata all'imputato.

Ma la censura (che pure premette la prospettazione di corretti principi giuridici) risulta destituita di fondamento, supponendo la rivalutazione di merito delle risultanze processuali e probatorie (estranea al sindacato di legittimità) in ordine alle modalità oggettive della condotta e, soprattutto, presentandosi avulsa dal riferimento allo specifico procedimento argomentativo della sentenza impugnata, che a tali principi risulta pienamente uniformato.



La riportata ricostruzione di tali modalità, operata con l'anticipato articolato ed analitico sviluppo valutativo (che non rileva incoerenza apprezzabile), è stata, infatti, che l'imputato ha impugnato, con iniziativa avventata ed improvvida, la pistola carica e l'ha rivolta verso l'esterno in direzione del vialetto: ma la mancanza di un movente accertato, la mera occasionalità del ferimento specifico della Russo (che era una "passante qualsiasi"), la mancata dimostrazione di un intento di sparare in direzione del vialetto stesso concorrono, da un lato, ad escludere la volontarietà diretta o eventuale del ferimento e della morte della Russo (ovvero l'accettata previsione di tali eventi) e, dall'altro, a confermare la sussistenza degli estremi di condotta colposa estremamente grave, tanto più in quanto posta in essere da persona esperta in armi ed in cognizioni giuridiche.

Alla stregua di tale ricostruzione, ormai incensurabile in questa sede di legittimità in mancanza di vizi logici effettivi (e, comunque, apprezzabili) del relativo procedimento argomentativo delle risultanze processuali e probatorie, i giudici del disposto rinvio hanno così correttamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali in materia



di dolo eventuale, escludendone la configurabilità nella condotta posta in essere dallo Scattone, come comprovata e ritenuta. Al riguardo vale appena ribadire che, come è noto, il titolo della responsabilità per dolo eventuale si identifica nell'azione della persona che, pur non volendo l'evento (in questo caso, ferimento e morte della Russo), accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo e così dimostrando l'insussistenza dell'intima controvolontà che connota la colpa (anche cosciente). Ed è sufficiente tale richiamo dogmatico per convalidare la correttezza e la coerenza del ritenuto connotato colposo della condotta dello Scattone, anche tenendo conto di risalenti principi giurisprudenziali (Cass. Sez. V n. 13274/1986; Cass. Sez. I n. 8211/1987), che invece hanno ipotizzato la sussistenza del dolo in fattispecie di esplosione di colpi di pistola, da parte di soggetto esperto, che abbia rivolto l'arma in direzione di persona ed abbia sparato a puro scopo ostentativo in occasione di celebrazione di festività (o per motivo analogo). E' evidente, infatti, che le fattispecie specifiche di tali precedenti giurisprudenziali attengono sempre ad iniziative volontarie



dell'agente di sparare colpi di pistola nelle situazioni predette; laddove proprio la sussistenza dell'intento volontario dello Scattone è risultata esclusa all'esito del predetto incensurabile accertamento delle modalità della condotta, consistita nel maneggiare con assoluta imprudenza la pistola, dalla quale è stato conseguentemente esploso il colpo letale per la Russo.

La esposta valutazione di infondatezza del ricorso del P.G. anticipa, come è inevitabile, l'analoga conclusione per le specifiche censure degli altri ricorrenti intese ad escludere (e sempre, sostanzialmente, attraverso una articolata forma di terza istanza di sindacato di merito) l'attribuibilità colposa del fatto allo Scattone.

Si rende, perciò, necessario procedere all'esame dell'impugnazione di quest'ultimo imputato.

Il ricorso proposto da Giovanni Scattone.

Il ricorso e la successiva memoria (contenente anche motivi nuovi), predisposti dagli avv.ti Manfredo Rossi e Francesco Petrelli, risultano articolati in motivi vari e complessi, che denotano la penetrante attenzione che i difensori hanno posto al riesame di tutte le risultanze processuali e che rendono difficile la loro catalogazione per titoli



enunciativi specifici.

E, pertanto, va ribadito che il criterio di disamina è quello premesso, di enucleare il contenuto dei motivi omogenei, di esaminarli singolarmente e di fornire la corrispondente valutazione immediata, tralasciando la considerazione dei profili implicitamente ritenuti irrilevanti ed infondati.

Seguendo tale linea di lettura di ricorso e memoria, si ricava che, nell'interesse dello Scattone vengono innanzi tutto evidenziati profili di carenze motivazionali della sentenza impugnata in riferimento a violazione della disciplina di cui agli artt. 192 -2° co. - e 627 - 3° co. - C.P.P..

Si sostiene, infatti, che:

A - in riferimento ai principi normativi dell'art. 192 C.P.P., la posizione della Alletto è risultata indebitamente ed illegittimamente a quella sostanziale del testimone oculare, tanto più rilevando che: - a sostegno della sua attendibilità si sono valorizzati riscontri di mera valenza logica e generalizzata; - d'altra parte, le chiamate della Alletto e del Liparota sono state poi processualmente "lette" in sostanziale chiave di conferma reciproca dei rispettivi contenuti; - per la Lipari la illogicità valutativa delle dichiarazioni rese ha tro-



vato riscontro nella illogica confusione dei profili del suo disinteresse con quelli della sua fallibilità; - è risultata omessa la valutazione "seria" delle dichiarazioni della Olzai; - in concreto si è omessa l'adeguata disamina dei contenuti della prova dichiarativa, sull'erroneo presupposto che la sentenza di annullamento abbia trovato correlazione soprattutto in "difetti" della pronunzia annullata "squisitamente giuridici ed addirittura processuali", in tal modo essendosi poi fatto luogo a soluzione sostanzialista del problema riguardante l'applicazione dell'art. 192 C.P.P., avulsa dalla considerazione del "risultato dell'accertamento";

- infine è risultato pretermesso il rispetto del "richiamo", emergente dalla sentenza di annullamento, di inutilizzabilità (in chiave di riscontro) degli elementi di "generica", essendosi anche espressamente premesso dai giudici del disposto rinvio che "molti dati di prova generica combaciano perfettamente con tali risultanze e nessuna vi si oppone".

In tale complessa articolazione (che delinea ed anticipa l'impostazione del gravame) la censura risulta destituita di fondamento, in quanto la sentenza impugnata risulta pienamente aderente al



"dictum" espresso nella sentenza di annullamento in ordine alla preliminare qualificazione delle posizioni processuali dei dichiaranti ed al conseguente adeguamento del procedimento valutativo del contenuto delle dichiarazioni, secondo le specifiche regole di controllo critico e nei profili di rilevanza oggettiva e soggettiva enunciati nell'art. 192 C.P.P. Di tale procedimento ha, in particolare, fornito puntuale e coerente dimostrazione applicativa, come evidenziata nel diffuso ed analitico richiamo espositivo delle risultanze processuali (che così rende ragione immediata della infondatezza delle censure), nelle quali si riscontra la correttezza delle modalità della disamina coordinata del contenuto della prova dichiarativa (specificamente, per quella costituita dalle acquisizioni probatorie provenienti dalla Alletto, dal Liparota, dalla Lipari e dalla Olzai) in correlazione ai principi premessi ed alla configurata qualificazione processuale degli stessi dichiaranti.

Nella stessa articolazione è inclusa, peraltro, la prospettazione della questione di ordine generale di violazione dell'art. 627/3° comma C.P.P., per quanto non sia risultata rispettata la prescrizione di inutilizzabilità degli elementi di prova generi-



ca.

La questione risulterà ripetuta in altri motivi delle proposte impugnazioni, così rendendosene opportuna la preliminare delibazione.

Ben vero è che la proposta lettura della sentenza di annullamento (nel senso di enuclearvi il principio, applicabile alla fattispecie concreta, che "la prova generica non ha alcun valore decisivo in questo processo" e di derivarne la conseguenza che vi sono ricollegate valutazioni di illegittimità delle perizie balistica ed esplosivistica disposte ai sensi dell'art. 523/6 C.P.P., di inutilizzabilità delle risultanze della prova "generica" e di preclusione imposta al giudice del rinvio di procedere a nuovi accertamenti peritali) induce alla necessaria riflessione, che ovviamente resta ancorata alla valutazione delle statuizioni effettivamente espresse nella sentenza di annullamento ed ai principi della disciplina normativa in materia.

Ora proprio la sentenza n. 1234/2001 della Prima Sezione di questa Corte chiarisce che il procedimento motivazionale di sostegno (o di svalutazione) dell'ipotesi accusatoria deve restare ancorato al rispetto del contenuto del "tema probatorio" costituito da chiamate in reità (o correità) e da testi-



monianze, valutate con rigorosa applicazione delle regole di principio specificamente enunciate; aggiunge che "inutilmente" si è fatto luogo ad accertamenti peritali (rinnovati d'ufficio, secondo la Corte, in difetto dei presupposti di "assoluta necessità", posto che il loro espletamento avrebbe comportato, come è avvenuto, risultati di "mera probabilità scientifica", non utilizzabili per la conferma decisiva delle dichiarazioni accusatorie di Gabriella Alletto); conclude che, in tal modo, "la prova generica ... non ha alcun valore decisivo in questo processo".

Laddove si intende, innanzi tutto, che la riportata perentoria affermazione finale sintetizza il rilievo dell'effettivo e "dominante" motivo dell'annullamento, per errore giuridico connesso alle modalità di valutazione delle risultanze processuali costituite dalla prova dichiarativa.

La correlativa conclusione risulta avvalorata, peraltro, dal riscontro dei risultati, non decisivi (né convergenti) della stessa prova generica, in tal senso apprezzandosi (e, cioè, in termini di impossibilità di configurazione dei presupposti di utilità e di assoluta necessità) la negativa considerazione delle rinnovate perizie dibattimentali



(che, configurata "ex post", finisce per supportare una generale valutazione di illegittimità di ulteriori analoghi incumbenti).

Si tratta, cioè, di argomenti che rafforzano soltanto il procedimento argomentativo della sentenza di annullamento, incentrato a fissare il canone del rilievo assorbente della prova dichiarativa ed a precisare i criteri legali ai quali debba restare ancorata la sua valutazione; si tratta piuttosto di indicazioni, che non espropriano il giudice del disposto rinvio della facoltà di esercitare i suoi poteri in conformità delle previsioni dell'art. 627 - 2° comma - C.P.P., poteri effettivamente esercitati, in positivo, col richiamo "ad abundantiam" di inconfutabili risultanze oggettive di prova generica e, in negativo, con la stessa implicita determinazione di condividere le "indicazioni" predette e di non procedere a rinnovate indagini peritali di tipo balistico - esplosivistico.

Conseguentemente le questioni sollevate al riguardo, per i vari profili indicati dai ricorrenti, restano destituite di fondamento, tanto più in riferimento alla prospettazione difensiva, precisata nella discussione ex art. 614/4 C.P.P., che dall'indicazione stessa ("la prova generica non ha



nessun valore decisivo") ha tratto l'inesistente principio di conseguente necessaria assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P.

B - In riferimento alla valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della testimone Lipari e della chiamante Alletto, il tema della spontaneità ha trovato sviluppo conclusivo in soluzioni contraddittorie ed illogiche, qualificandosi i suggerimenti forniti alla Lipari dagli inquirenti come semplici "possibilità" di recupero mnemonico e le pressioni della "condizionante" attenzione rivolta alla Lipari come normale esercizio della funzione investigativa, non tenendosi conto che, a prescindere pure dall'effettività di un comportamento di "malizia dell'investigatore", ne è derivata la falsa rappresentazione del ricordo dei fatti (riscontrabile nei "recuperi" riferiti dalla Alletto e negli "errori" di memoria delle progressive dichiarazioni della Lipari) e ricadendosi così in una inammissibile disamina parcellizzata dei profili di spontaneità dei predetti elementi probatori. Ma la complessa censura è sempre destituita di fondamento, posto che la sentenza impugnata risolve la questione della spontaneità della prova dichiarativa "Alletto e Lipari" con specifico approfondimento



della irrilevante incidenza delle modalità della relativa acquisizione investigativa, certamente non condizionanti, ma legittimate dal peculiare impegno degli inquirenti di conseguire risultati corrispondenti alle percezioni effettive dei dichiaranti, essendo congeniali all'espletamento di tale impegno le iniziative di contestazione, di suggerimento e addirittura di pressione imposte dal corso delle indagini, incensurabilmente e coerentemente precisate nei termini diffusamente indicati nella premessa espositiva. Le relative giustificate conclusioni valutative restano, in particolare, ineccepibili in questa sede di legittimità, non inficiate da prospettazione alternativa della valenza condizionante di suggerimenti e pressioni posti in essere, non significativi però di illegittimo esercizio delle facoltà di indagini e non indicativi di procurata devianza della spontaneità e della sincerità progressive delle dichiaranti.

D'altra parte, lo stesso ricorrente postula il presupposto del ragionamento in termini sostanzialmente congetturali, che denotano l'infondatezza della questione sollevata al riguardo: "il fatto che la condotta degli investigatori fosse deontologicamente e professionalmente ineccepibile, nulla toglie

A vertical line drawn on the right side of the page, possibly indicating a margin or a section break.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Ryl'.



al fatto che simili 'suggerimenti' potessero di fatto inquinare un soggetto [la Lipari] sottoposto ad una oggettiva pressione morale ed esposto, a causa della sua particolare fragilità psicologica, a 'false rappresentazioni mnemoniche'; mentre analogo implicita prospettazione estende alla posizione della Alletto, sempre ipotizzando che i particolari comportamenti investigativi, non illeciti di per sé, abbiano potuto comportare il grave inquinamento delle dichiarazioni accusatorie (in tal modo la censura non investe sostanzialmente il contenuto delle dichiarazioni finali della testimone e della chiamante, ma, secondo irrilevante scansione parcellizzata del procedimento "interno" della relativa determinazione, configura sempre congetturali profili di "scorretta" acquisizione, inidonea a garantire l'immediata e naturale spontaneità - e sincerità - dei dichiaranti, così adombrando interferenze valutative indebite nelle modalità e nei tempi del metodo di indagine, del quale, come detto, non si disconosce però l'esplicazione in "condotte lecite e deontologicamente apprezzabili").

C - Sul tema della attendibilità della testimonianza della Lipari è ben evidente che il riferimento alla contemporanea presenza della Alletto e del Li-